

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI,
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, DIGITALIZZAZIONE,
CONTROLLO DI GESTIONE***

N° 1351 del 26/09/2022

Oggetto:	<p>FORNITURA TRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI KIT PER ATTIVITÀ ANALITICHE FINALIZZATE ALLA RICERCA DELLA LEGIONELLA DA DESTINARE AL DISTRETTO PROVINCIALE DI L'AQUILA – CENTRO DI RIFERIMENTO LEGIONELLA E AEROBIOLOGIA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016.</p> <p>TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA SOCIETÀ BIOLIFE ITALIANA S.R.L. NEL BANDO “BENI” - CATEGORIA “PICCOLE APPARECCHIATURE E MATERIALE DA LABORATORIO” - CPV 33696500-0 (REATTIVI PER LABORATORIO)”. CIG: ZD537CD189.</p> <p>TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA SOCIETÀ THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. NEL BANDO “BENI” - CATEGORIA “PICCOLE APPARECCHIATURE E MATERIALE DA LABORATORIO” - CPV 33696500-0 (REATTIVI PER LABORATORIO)”. CIG: Z3B37CD230.</p>
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Rita Aloisio
Posizione Organizzativa	Rita Aloisio

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che La “Legionella pneumophila” è un genere di batteri Gram negativi aerobi ampiamente diffusi in natura, i quali proliferano principalmente in ambienti acquatici: superfici lacustri e fluviali, sorgenti termali, falde idriche e ambienti umidi in genere;
- che la Legionellosi rappresenta un'emergenza ambientale e rientra nell'elenco delle malattie di classe II per cui è soggetta a notifica obbligatoria (D.M. 15/12/90) e a segnalazione al Sistema di Sorveglianza Speciale Nazionale, in capo all'Istituto Superiore di Sanità, e al Sistema di Sorveglianza Internazionale che fa riferimento allo European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) della Unione Europea;
- che L'Arta, attraverso il Centro di Riferimento Regionale per la ricerca di Legionella attivo nel Distretto di L'Aquila, volge la propria attività di campionamenti e analisi microbiologiche e sierologiche per la ricerca di Legionella pneumophila sull'intero territorio regionale fornendo supporto tecnico alle ASL sia a seguito di notifica di casi di legionellosi sia a scopo preventivo, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida italiane per la prevenzione della legionellosi emanate dal Ministero della Salute, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
 - coordinamento con le ASL per pianificare i campionamenti
 - esecuzione dei campionamenti e delle analisi microbiologiche e sierologiche
 - comunicazione dei risultati;
- che le funzioni del Laboratorio di Riferimento sono di supporto ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL della Regione e si differenziano nelle seguenti attività:
 - Supporto alle ASL per il controllo della legionellosi (sopralluoghi, campionamento, analisi) anche nell'ambito di programmi di sorveglianza sanitaria
 - Supporto alle ASL a seguito di notifica di casi di legionellosi (sopralluoghi, campionamento, analisi)
 - Coordinamento con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per la programmazione dei sopralluoghi e dei campionamenti;
 - esecuzione dei campionamenti;
 - esecuzione delle analisi microbiologiche e sierologiche;
 - emissione dei Rapporti di prova con i risultati delle analisi
 - comunicazione dei risultati delle indagini eseguite ai Dipartimenti di Prevenzione;
- che il laboratorio del Centro di Riferimento Regionale per la ricerca di Legionella attivo nel Distretto di L'Aquila ha ottenuto l'accreditamento da parte di ACCREDIA secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 per l'isolamento e la quantificazione di Legionella spp in campioni ambientali secondo il metodo UNI EN ISO 11731:2017;
- La norma ISO 11731 "International Standard Water Quality – Enumeration of Legionella" specifica i metodi di coltura e analisi per l'isolamento e il conteggio di Legionella in campioni d'acqua. La norma specifica metodi colturali per l'isolamento di ceppi batterici riferibili al genere Legionella e per la determinazione della relativa carica in campioni di acqua;
- che per la tipologia di attività analitiche dedicate alla ricerca della Legionella i laboratori



utilizzano prodotti non inseriti nelle procedure di gara espletate dall'Agenzia per la fornitura di reagenti in quanto connessi all'effettuazione di particolari tipologie di analisi soggette ad accreditamento;

CONSIDERATO che allo stato attuale i laboratori del Centro di Riferimento Regionale per la ricerca di Legionella attivo nel Distretto di L'Aquila sono sprovvisti di un contratto che assicuri la fornitura di reagenti idonei destinati alle attività analitiche di cui trattasi, è indispensabile la stipula di un contratto di fornitura che assicuri l'approvvigionamento degli stessi secondo le necessità;

CONSIDERATO che tale tipologia di fornitura impone la stipula di un contratto aperto della durata di tre anni (36 mesi), per un importo presunto corrispondente all'ammontare degli ordini che i distretti di volta in volta, secondo le necessità dettate dalle attività analitiche da eseguire, effettuano nell'arco degli anni;

PRESO ATTO che i prodotti suddetti, richiesti dai laboratori ed oggetto della fornitura di cui alla presente determina sono i seguenti:

Descrizione della fornitura
Legionella Agar - Terreno BCYE non selettivo per isolamento di Legionella
Legionella Selective Agar GVPC – Terreno Selettivo BCYE/GVPC per isolamento di Legionella
Legionella Agar base W/O Cysteine– Terreno BCYE senza cisteina per la prove di conferma di Legionella spp
Legionella Selective Agar MWY- Terreno selettivo MWY per isolamento Legionella
Legionella Rapid Latex Test-Kit completo
Legionella Latex Test 01
Legionella Latex 2-15
Legionella Latex spp Test

DATO ATTO che la fornitura di cui trattasi risulta essere “aperta” in quanto viene lasciata ai distretti la libertà di ordinare di volta in volta il materiale occorrente in base alle necessità analitiche e avverrà sulla base di ordinativi emessi dalla singola sede distrettuale dell'ARTA, di conseguenza le consegne avverranno di volta in volta al momento delle singole richieste (ordinativi di fornitura) da parte della sede dell'Arta (somministrazione periodica);

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente “Unità organizzativa responsabile del procedimento”, “Responsabile del procedimento” e “Compiti del responsabile del procedimento”;

VISTE le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (“RUP”) per l'affidamento di appalti e concessioni”;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Rita Aloisio il responsabile unico del procedimento (RUP) per la procedura di affidamento di cui trattasi, ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D. Lgs 50/2016;



VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTO

- il Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 (G.U.R.I. 19.04.2016 n. 91) ed entrato in vigore il 19.04.2016, così come modificato dalla successiva normativa;
- l'art.36 comma 2 lett b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto “Semplificazione”) recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120, che all'art. 1, comma 2, lett. a) prevede, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici, che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000 euro, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 e l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avvenga entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto “Semplificazione bis”) recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito con modificazioni dalla Legge 108 del 29 luglio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 30 luglio 2021;
- l'articolo 51 del suddetto D.L. 77/2021, nel quale vengono prorogate fino al 30 giugno 2023 le disposizioni riguardanti le procedure derogatorie, precedentemente previste fino al 31 dicembre 2021, per gli affidamenti “sotto soglia”, e contestualmente vengono altresì modificate le modalità di affidamento di tali lavori, prevedendo un innalzamento della soglia dell'affidamento diretto per forniture e servizi, da Euro 75.000 a Euro 139.000,00, fermo restando che *“la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al*



decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*», aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di ARTA;

VISTO, in particolare, l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO opportuno, pur senza obbligo di legge, per procedere all'affidamento della fornitura di cui trattasi, condurre una indagine di mercato;

PRESO ATTO che l'indagine di mercato è stata condotta direttamente ed autonomamente dal Dirigente della Sezione di Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto di L'Aquila, attraverso la richiesta di quotazione rivolta alle ditte identificate quali fornitrici del materiale avente le caratteristiche qualitative e tecniche richieste dal Distretto in relazione alla tipologia di analisi da effettuare, individuate nel rispetto dei principi per l'aggiudicazione degli appalti stabiliti dall'art.30 del D.Lgs.50/2016;

ACQUISITE le seguenti offerte economiche:

- ☐ Offerta nr. 264174 del 25/08/2022 – BIOLIFE ITALIANA S.R.L. (**Allegato 1**)
- ☐ Offerta N. 2022-OFC-0000931 del 26/08/2022 – LIOFILCHEM S.R.L. (**Allegato 2**)
- ☐ Offerta N. MBD-158857-2022830 del 30/08/2022 – THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. (**Allegato 3**);

PRESO ATTO dei risultati della suddetta istruttoria attraverso l'acquisizione e la valutazione comparativa, dei preventivi forniti, effettuata dal RUP come di seguito:

	BIOLIFE ITALIANA SRL	LIOFILCHEM SRL	THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA
Codice	49945	10051	PO7052A
Descrizione	LEGIONELLA AGAR – 20PZ	Legionella BCYE Agar 20 plates 90 mm	Legionella BCYE Medium - 10 piastre
Prezzo unitario	€ 10,00 + IVA	€ 32,46 + IVA	€ 14,64
Codice	49995	10128	
Descrizione	LEGIONELLA SELEC.AG.GVPC – 20PZ	Legionella Agar (GVPC) 20 plates 90 mm	Legionella GVPC Selective Medium - 10 piastre
Prezzo Unitario	€ 10,00 + IVA	€ 31,80 + IVA	€ 15,40 + IVA
Codice	49943	10412	PO5028A
Descrizione	LEGIONELLA AGAR BASE W/O CYSTEINE - 20PZ	Legionella BCYE Agar w/o Cysteine 20 plates 90 mm	Legionella BCYE Agar w/o L- cysteine 10 piastre
Prezzo Unitario	€ 10,00	€ 24,00 + IVA	€ 18,78



Codice	49996	10127	PO5071A
Descrizione	LEGIONELLA SELECT.AG.MWY – 20PZ	LEGIONELLA MWY Agar	Legionella MWY Selective Medium - 10 piastre
Prezzo Unitario	€ 17,00 + IVA	€ 25,98 + IVA	€ 14,99 + IVA
Codice	-----	96142	DR0800M
Descrizione	-----	LEGIONELLA LATEX KIT 50 tests	Legionella Latex Test Kit 3 + 50 test
Prezzo Unitario	-----	€ 360,00 + IVA	€ 350,61 + IVA
NOTE	<i>Produzione articoli Legionella Latex sospesa causa difficoltà di reperimento</i>	<i>Articolo non disponibile: tempi di consegna non prevedibili</i>	
Codice	-----	96156	DR0801M
Descrizione	-----	Legionella 1 Latex Kit	Legionella Pneumophila Serogroup 1 – 50 test
Prezzo Unitario	-----	-----	€ 179,20 + IVA
NOTE	<i>Produzione articoli Legionella Latex sospesa causa difficoltà di reperimento</i>	<i>Prodotto non più disponibile a catalogo</i>	
Codice	-----	96157	DR0802M
Descrizione	-----	Legionella 2-15 Latex Kit	Legionella Pneumophila Serogroup 2 - 14 test
Prezzo Unitario	-----	-----	€ 178,62 + IVA
NOTE	<i>Produzione articoli Legionella Latex sospesa causa difficoltà di reperimento</i>	<i>Prodotto non più disponibile a catalogo</i>	
Codice	-----	96158	DR0803M
Descrizione	-----	Legionella Species Latex Kit	Legionella Species Test Reagent – 50 test
Prezzo Unitario	-----	-----	€ 186,75 + IVA
NOTE	<i>Produzione articoli Legionella Latex sospesa causa difficoltà di reperimento</i>	<i>Prodotto non più disponibile a catalogo</i>	

RITENUTO di affidare alla società BIOLIFE ITALIANA SRL la fornitura dei seguenti prodotti, per i quali ha formulato l'offerta economicamente più conveniente:

- Codice 49945 - LEGIONELLA AGAR – 20PZ
- Codice 49995 - LEGIONELLA SELEC.AG.GVPC – 20PZ
- Codice 49943 - LEGIONELLA AGAR BASE W/O CYSTEINE - 20PZ
- Codice 49996 – LEGIONELLA SELECT.AG.MWY – 20PZ

RITENUTO di affidare alla società THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA la fornitura dei seguenti prodotti, per i quali ha formulato l'offerta economicamente più conveniente:

- Codice DR0800M - Legionella Latex Test Kit - 3 + 50 test
- Codice DR0801M - Legionella Pneumophila Serogroup 1 – 50 test
- Codice DR0802M - Legionella Pneumophila Serogroup 2 - 14 test
- Codice DR0803M - Legionella Species Test Reagent – 50 test

VISTI i principi di economicità consistente nell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto e il principio di efficacia consistente nella congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

VISTO



- l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;
- il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;
- l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;
- il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;
- l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali"*;
- l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *"di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*;
- che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.lgs.50/2016;
- che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.Lgs.50/2016 rubricato *"Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione"*;

RAVVISATO in merito che, da una verifica eseguita dal RUP sulla apposita piattaforma telematica, il prodotto non risulta allo stato presente in alcuna convenzione Consip Spa ovvero della Regione Abruzzo – ARIC - quale soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dato atto, pertanto, del fatto che, sul ME.PA., si può acquistare anche mediante Richiesta di Offerta (RdO);

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip, mentre la negoziazione è assicurata mediante la richiesta



d'offerta (RdO);

VERIFICATO, a cura del Responsabile del Procedimento, che tali beni sono reperibili, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) all'interno del bando Bando "BENI" - Categoria "Piccole Apparecchiature e Materiale da Laboratorio" - CPV 33696500-0 (Reattivi per laboratorio);

TENUTO CONTO che l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs 56/2017 e successivamente dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 e dal D.L.77 del 31/05/2021);

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura di legge all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.L. n.76 del 16/07/2020 e dal D.L. n.77 del 31/05/2021 con inoltro di Trattativa Diretta rivolta al fornitore "BIOLIFE ITALIANA S.R.L.", abilitato al Bando "BENI" - Categoria "Piccole Apparecchiature e Materiale da Laboratorio" - CPV 33696500-0 (Reattivi per laboratorio);

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di Euro 47,00 + IVA, secondo il seguente schema:

Codice	Descrizione della fornitura	Prezzo base d'asta/conf.
49945	LEGIONELLA AGAR – 20PZ	€ 10,00 + IVA
49995	LEGIONELLA SELEC.AG.AG.GVPC – 20PZ	€ 10,00 + IVA
49943	LEGIONELLA AGAR BASE W/O CYSTEINE – 20PZ	€ 10,00 + IVA
49996	LEGIONELLA SELECT.AG.MWY – 20PZ	€ 17,00 + IVA
Prezzo Totale Base d'Asta ----->>		€ 47,00 + IVA

DATO ATTO che la base d'asta è data dalla somma dei prezzi unitari dei singoli prodotti e non equivale in alcun modo all'importo complessivo della fornitura pari ad Euro 22.131,15 oltre IVA come per legge (Euro 27.000,00 IVA inclusa);

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura di legge all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.L. n.76 del 16/07/2020 e dal D.L. n.77 del 31/05/2021 con inoltro di Trattativa Diretta rivolta al fornitore "THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.", abilitato al Bando "BENI" - Categoria "Piccole Apparecchiature e Materiale da Laboratorio" - CPV 33696500-0 (Reattivi per laboratorio);

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di Euro 895,18 + IVA, secondo il seguente schema:

Codice	Descrizione della fornitura	Prezzo base d'asta/conf.
DR800M	Legionella Latex Test Kit - 3 + 50 test	€ 350,61 + IVA
DR801M	Legionella Pneumophila Serogroup 1 – 50 test	€ 179,20 + IVA
DR802M	Legionella Pneumophila Serogroup 2 - 14 test	€ 178,62 + IVA
DR803M	Legionella Species Test Reagent – 50 test	€ 186,75 + IVA



Prezzo Totale Base d'Asta ----->>	€ 895,18 + IVA
--	-----------------------

DATO ATTO che la base d'asta è data dalla somma dei prezzi unitari dei singoli prodotti e non equivale in alcun modo all'importo complessivo della fornitura pari ad Euro 12.295,09 oltre IVA come per legge (Euro 15.000,00 IVA inclusa);

DATO ATTO che la durata presunta delle forniture è di 36 mesi dalla data di stipula del contratto e comunque fino ad esaurimento del tetto di spesa di cui agli impegni di spesa effettuati con la presente determina;

VISTO l'art.103 comma 11 del D.Lgs.50/2016;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva, trattandosi di affidamento diretto ex art.36 del D.Lgs.50/2016 e considerata l'affidabilità dei fornitori;

VISTO il Decreto - Legge 27 gennaio 2022, n. 4 c.d. "Decreto Sostegni-ter" *rubricato "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici"*, il quale impone l'inserimento obbligatorio delle clausole di revisione dei prezzi nei contratti fino al dicembre 2023 prevedendo, all'articolo 29, co.1, lett. a) che *"obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;

RITENUTO, in ossequio a quanto dettato dalla normativa vigente e in considerazione della durata triennale della fornitura, prevedere nel capitolato tecnico la facoltà da parte del fornitore, decorsi 12 mesi dalla data di stipula del contratto, di proporre istanza per la revisione dei prezzi, che l'Amministrazione concederà a seguito di apposita istruttoria e tenendo conto di parametri quali i costi standard se pubblicati o sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, la Stazione Appaltante ha valutato che le prestazioni oggetto della presente gara siano tali da non realizzare situazioni di interferenza per le quali le norme vigenti richiedono l'elaborazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), trattandosi di mera fornitura;

CONSIDERATO che, come previsto dalle linee guida pubblicate dall'ANAC sul proprio sito ("Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), nella determinazione a contrarre devono essere già esposti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016, come da apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico BIOLIFE ITALIANA SRL ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, acquisita al Prot.n.0043823/2022 (**Allegato 4**);

CONSIDERATO che, come previsto dalle linee guida pubblicate dall'ANAC sul proprio sito ("Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), nella determinazione a contrarre devono essere già esposti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016, come da apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, acquisita al Prot.n.0043434/2022 (**Allegato 5**);



ACQUISITA la verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, come da Visura del Casellario Informativo Anac della società BIOLIFE ITALIANA SRL (**Allegato 6**), dalla quale non risultano annotazioni;

ACQUISITA la verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, come da Visura del Casellario Informativo Anac della società THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA (**Allegato 7**), dalla quale non risultano annotazioni;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della società BIOLIFE ITALIANA SRL tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INPS_31591481 con scadenza validità 04/10/2022 (**Allegato 8**);

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della società THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INPS_31970098 con scadenza validità 01/11/2022 (**Allegato 9**);

DATO ATTO che la società BIOLIFE ITALIANA SRL è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e tecnica (art.83 del D.Lgs.50/2016):

- Regolare iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), quale requisito professionale previsto dall'art. 83 comma 1 lett.a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (**Allegato 10**)
- Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 valida fino al 29/08/2024 (**Allegato 11**), Certificazione ISO 13485 valida fino al 29/08/2024 (**Allegato 12**);

DATO ATTO che la società THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e tecnica (art.83 del D.Lgs.50/2016):

- Regolare iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), quale requisito professionale previsto dall'art. 83 comma 1 lett.a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (**Allegato 13**);

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;

RITENUTO che sussistano tutti i presupposti per gli affidamenti diretti sopra richiamati;

PRESO ATTO che si procederà sugli aggiudicatari, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, agli ulteriori controlli prescritti dalla legge in base alla tipologia e all'importo dell'affidamento e che si procederà alla stipula del contratto mediante Trattativa Diretta sul Mepa esclusivamente ad esito regolare degli stessi;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 25/11/2021 di adozione del bilancio di Previsione 2022-2024;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2022-2024 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato



l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n° 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n° 196: "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)...";

DATO ATTO che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte all'impegno di spesa complessivo di Euro 42.000,00 IVA inclusa, come di seguito:

BIOLIFE ITALIANA S.R.L.

- € 27.000,00 IVA inclusa sul capitolo 09.08.1.03.15.0 denominato "*PRODOTTI E REAGENTI PER ANALISI CHIMICHE-BIOTOSSICOLOGICHE*" del bilancio finanziario anno 2022-2024 che presenta sufficiente disponibilità, suddivisi nel seguente modo:
 - € 2.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2022
 - € 9.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2023
 - € 16.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2024;

THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.

- € 15.000,00 IVA inclusa sul capitolo 09.08.1.03.15.0 denominato "*PRODOTTI E REAGENTI PER ANALISI CHIMICHE-BIOTOSSICOLOGICHE*" del bilancio finanziario anno 2022-2024 che presenta sufficiente disponibilità, suddivisi nel seguente modo:
 - € 1.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2022
 - € 5.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2023
 - € 9.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2024;

TENUTO CONTO che gli affidamenti in oggetto danno luogo a transazioni soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136



(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dall'art.7 comma 4 del D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG), che si allegano alla presente

- **ZD537CD189** - BIOLIFE ITALIANA S.R.L. (**Allegato 14**)
- **Z3B37CD230** - THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. (**Allegato 15**);

ACQUISITO il documento ns.Prot.n°0043816/2022 allegato (**Allegato 16**), con cui la società "BIOLIFE ITALIANA S.R.L." comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett.a), legge n. 217 del 2010;

ACQUISITO il documento ns.Prot.n°0043432/2022 allegato (**Allegato 17**), con cui la società "THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A." comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett.a), legge n. 217 del 2010;

DARE ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a), per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento della fornitura triennale in somministrazione di kit per attività analitiche finalizzate alla ricerca della Legionella da destinare al Distretto Provinciale di L'Aquila – Centro di Riferimento Legionella e Aerobiologia, con inoltro di trattativa diretta rivolta al fornitore BIOLIFE ITALIANA S.r.l., abilitato al Bando "BENI" - Categoria "Piccole Apparecchiature e Materiale da Laboratorio" - CPV 33696500-0 (Reattivi per laboratorio);
- 3) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a), per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento della fornitura triennale in somministrazione di kit per attività analitiche finalizzate alla ricerca della Legionella da destinare al Distretto Provinciale di L'Aquila – Centro di Riferimento Legionella e Aerobiologia, con inoltro di trattativa diretta rivolta al fornitore THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.a., abilitato al Bando "BENI" - Categoria "Piccole Apparecchiature e Materiale da Laboratorio" - CPV 33696500-0 (Reattivi per laboratorio);
- 4) **DI INDIVIDUARE**, quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, la D.ssa Rita Aloisio, a carico del quale sussiste inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;
- 5) **DI STABILIRE** sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti



rischi, pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI;

6) **DI STABILIRE** di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva;

7) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di Euro 42.000,00 IVA inclusa, come di seguito:

BIOLIFE ITALIANA S.R.L.

- ☐ € 27.000,00 IVA inclusa sul capitolo 09.08.1.03.15.0 denominato “*PRODOTTI E REAGENTI PER ANALISI CHIMICHE-BIOTOSSICOLOGICHE*” del bilancio finanziario anno 2022-2024 che presenta sufficiente disponibilità, suddivisi nel seguente modo:
 - € 2.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2022
 - € 9.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2023
 - € 16.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2024;

THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.

- ☐ € 15.000,00 IVA inclusa sul capitolo 09.08.1.03.15.0 denominato “*PRODOTTI E REAGENTI PER ANALISI CHIMICHE-BIOTOSSICOLOGICHE*” del bilancio finanziario anno 2022-2024 che presenta sufficiente disponibilità, suddivisi nel seguente modo:
 - € 1.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2022
 - € 5.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2023
 - € 9.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2024;

8) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza*” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 “*Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza*”, i codici CIG identificativi delle presenti forniture sono i seguenti:

- ☐ **ZD537CD189** - BIOLIFE ITALIANA S.R.L.
- ☐ **Z3B37CD230** - THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.;

9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

10) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 26/09/2022

Il Dirigente della Sezione
SALCE DANTE CARLOS / ArubaPEC S.p.A.

